



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli FarinaMembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con espresso riferimento ad alcuni oneri e commissioni applicati dalla banca resistente per il passaggio a debito di un conto corrente intestato al ricorrente e al coniuge, con una mail datata 31/10/2009, i clienti chiedevano di voler "riconsiderare" gli addebiti in conto effettuati al 31/3/2009, al 30/6/2009 e al 30/9/2009 a titolo di "spese per scoperto", per un ammontare complessivo di euro 120 (corrispondente all'addebito dell'importo fisso di euro 40 trimestrale, a titolo di utilizzo "extrafido"). A supporto della propria richiesta, osservavano di aver provveduto, nel periodo di riferimento, a versamenti in contanti a copertura delle spese relative alle utenze ivi domiciliate, senza considerare - non avendo ricevuto alcun avvertimento al riguardo - il saldo negativo maturato per l'addebito delle commissioni di scoperto. A causa dell'omessa informativa, quindi, lo scoperto si protraeva ulteriormente, con conseguente incremento degli interessi debitori.

In mancanza di riscontro da parte della resistente, i clienti inviavano nuova mail di reclamo in data 31/12/2009, nella quale confermavano i motivi di doglianza già espressi e la richiesta di riconsiderare gli addebiti per le commissioni di scoperto.

Non avendo ricevuto alcun concreto riscontro, i clienti presentavano ricorso che veniva ricevuto il 30 luglio 2010. Quasi contestualmente, la banca replicava ai rilievi mossi con i reclami, confermando la regolarità degli addebiti effettuati, in conformità alle disposizioni contrattuali che regolavano il rapporto. In particolare, come analiticamente indicato nel documento di sintesi, la contestata commissione di euro 40 era dovuta nel caso in cui,



nel trimestre di riferimento, il conto avesse presentato un saldo negativo. Nel ricorso, l'esponente (anche per il coniuge) chiedeva l'intervento dell'ABF per ottenere il rimborso delle commissioni utilizzo extrafido applicate nei quattro trimestri 2009, per un totale di € 160,00, nonché degli interessi negativi *“maturati dall'1/1/2010 fino alla data di eventuale accettazione del ricorso”*.

Con le controdeduzioni, l'intermediario si limitava a ribadire la legittimità degli addebiti effettuati, richiamando le condizioni contrattuali, come analiticamente riportate nel documento di sintesi che prevedeva le spese extrafido, applicate trimestralmente nella misura di € 40, *“valide per la generalità dei clienti in occasione del passaggio a debito dei conti correnti”*. Ad integrazione di tale principale difesa, la banca osservava che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, *“il conto corrente in parola ha registrato in più di un'occasione saldi negativi - contabili e non di valuta”*. Conseguentemente, la resistente chiedeva all'ABF di respingere il ricorso del cliente.

DIRITTO

Per una corretta disamina della questione sottoposta al vaglio del Collegio, occorre innanzitutto precisare che la *“commissione utilizzo extrafido”* è prevista esclusivamente nel documento di sintesi, non nelle condizioni generali di contratto. Nel documento, che per espressa avvertenza costituisce parte integrante del contratto e a suo tempo sottoscritto dalle parti contraenti, peraltro, è indicata unicamente l'entità della spesa, non i presupposti né le modalità di applicazione.

Nel merito dell'esposizione debitoria, sulla scorta delle verifiche svolte alla luce delle informazioni disponibili, a determinare la voce di addebito trimestrale avrebbero concorso - oltre le spese ultrafido applicate a prescindere dall'entità del debito (sempre modestissimo, nell'ordine di qualche decina di euro) e dal perdurare dell'esposizione - le spese mensili di tenuta conto pari a € 2,58 (€ 7,74 per ogni trimestre). Anche applicando tali voci di addebito, sembra opportuno evidenziare che, dall'esame degli estratti conto, risulta comunque un'eccedenza, non interamente giustificabile con l'applicazione degli interessi moratori.

Sulla scorta della premessa svolta, per decidere il ricorso così come proposto, sarà necessario procedere a valutare due specifiche questioni: la validità delle previsioni (generiche) contenute nel documento di sintesi, ma non previste nelle condizioni generali di contratto; la correttezza nell'applicazione delle *“commissioni fisse extrafido”*, con particolare riferimento ad esposizioni di *“passaggio a debito del conto”* modeste se non modestissime.

In merito alla prima questione, appare innanzitutto necessario evidenziare l'anomalia della previsione della *“commissione utilizzo extrafido”* esclusivamente nel documento di sintesi, e non anche nelle condizioni generali di contratto; il documento di sintesi, normalmente, dovrebbe assolvere la funzione di *“riassumere”*, semplificandole, le condizioni generali di contratto, onde consentire una rapida cognizione. Nel caso di specie il documento di sintesi (che, per espressa previsione, costituisce parte integrante del contratto a suo tempo sottoscritto) risulta scarsamente opponibile giacché, oltre a prevedere condizioni onerose non contemplate dal contratto, si limita ad offrire indicazioni generiche, limitate all'entità dell'onere, senza alcuna specifica previsione circa i presupposti e le modalità di applicazione.

Sul punto occorre considerare come la normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari impone che il contratto indichi, tra l'altro, le condizioni economiche e ogni altro onere gravante sul cliente, nel rispetto del generale parametro di chiarezza e trasparenza. Con specifico riferimento alle *“forme complesse di*



remunerazione degli sconfinamenti”, le “Istruzioni” della Banca d’Italia richiamano l’attenzione dell’intermediario sulla necessità di fornire, soprattutto al cliente al dettaglio, esaustive informazioni in modo da chiarire il significato delle varie voci di costo. Nel caso di specie, non risulta - dalla documentazione contrattuale disponibile - che siano in alcun modo chiarite condizioni e modalità di applicazione della voce di costo che, peraltro, nella denominazione “*commissione utilizzo extrafido*” sembra presupporre l’esistenza di un affidamento. Anche in sede di rendicontazione, la condotta dell’intermediario, che in un’unica voce sintetica assomma costi di diversa natura (spese di tenuta conto, interessi debitori e commissione extrafido), sembrerebbe presentare profili di scarsa trasparenza. In merito alla seconda questione, appare evidente che la commissione in contestazione (che potremmo definire come una “penale per il passaggio a debito”) presenta grande contiguità con la “commissione di massimo scoperto” cui le banche, prima dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, facevano massiccio ricorso quale corrispettivo per utilizzi del conto corrente (sia affidato, che non affidato) oltre le disponibilità ivi depositate. La richiamata disposizione ha sancito la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto “*se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido*”. Tanto premesso, per i conti corrente non affidati, come quello in esame, il sistema bancario ha provveduto ad introdurre nuovi oneri al fine di compensare gli effetti economici della soppressione della CMS.

Nello specifico, in alcuni casi l’ABF ha implicitamente riconosciuto la legittimità di tali nuove commissioni, sempre che l’applicazione della penalità non si riveli eccessivamente onerosa in relazione all’importo del debito (cfr. Collegio ABF di Napoli, n. 464/2001). In altri casi, invece, è stata considerata illegittima, in considerazione del ricordato articolo 2-bis, la clausola che disponga “*una penalità per l’utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell’affidamento concesso, ovvero per l’utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati, oltre il limite della provvista esistente sul conto*”, ove l’applicazione della penale sia contemplata senza osservare le condizioni previste dalla citata disposizione, in particolare relativamente alla durata dello sconfinamento rilevante (cfr. Collegio ABF di Milano n. 393/2010).

In conclusione, nella vicenda che ci occupa, il Collegio ha ritenuto di poter accogliere il ricorso sia per l’evidente deficit di chiarezza informativa e di trasparenza, sia per la palese onerosità della “penale” imposta rispetto alla modestia dello sconfinamento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del cliente alla restituzione delle indebite “commissioni” di cui in motivazione e degli interessi debitori sulle stesse calcolati.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 1316 del 15 novembre 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI